

deliberazione n. 162

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE PER L'ANNO 2004
DI INCENTIVI ALLA GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE
DI FUNZIONI E SERVIZI E DI CONTRIBUTI ALLE UNIONI DI COMUNI
LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2003, N. 2
LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2004, N. 17

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 19 GENNAIO 2005, N. 218

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 154/04, a iniziativa della Giunta regionale "Criteri e modalità per la concessione per l'anno 2004 di incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi e di contributi alle unioni di comuni. Legge regionale 4 febbraio 2003, n. 2. Legge regionale 2 agosto 2004, n. 17" dando la parola ai

Consiglieri Cesare Procaccini e Francesco Massi relatori della 1^a Commissione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la l.r. 4 febbraio 2003, n. 2 sul "programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi", così come modificata dall'articolo 22 della l.r. 11 marzo 2003, n. 3;

Considerato che la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi annuali e straordinari per incentivare la gestione associata di funzioni e servizi da parte dei Comuni di minore dimensione demografica è parte del programma di riordino territoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della citata l.r. 2/2003;

Ritenuto di dover determinare i criteri e le modalità per la concessione dei suddetti contributi in attesa dell'approvazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della citata legge, del programma di riordino territoriale da parte del Consiglio regionale;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente della posizione di funzione riordino territoriale, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto dell'intesa raggiunta con la Conferenza regionale delle autonomie, nella sua seduta del 29 novembre 2004, per l'adozione dell'atto proposto dalla Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del quarto comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare competente in materia finanziaria;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 2/2003 e per la concessione dei contributi alle Unioni dei Comuni per l'anno 2004.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO
f.to Sandro Donati

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Gabriele Martoni

L.R. 4 FEBBRAIO 2003, N. 2, ARTICOLO 4, COMMA 1 E L.R. 2 AGOSTO 2004, N. 17
CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE PER L'ANNO 2004 DI INCENTIVI ALLA GESTIONE
ASSOCIATA INTERCOMUNALE DI FUNZIONI E SERVIZI E DI CONTRIBUTI ALLE UNIONI DI COMUNI

1. Finalità

Scopo del presente atto è incentivare e promuovere lo sviluppo della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi attraverso la concessione di:

- a) contributi ordinari annuali per investimenti infrastrutturali;
 - b) contributi ordinari annuali per spese correnti;
 - c) contributi ordinari annuali a favore delle Unioni di Comuni;
- con ciò stesso creando le condizioni per innescare, sperimentare e consolidare processi di riordino territoriale.

2. Ammontare complessivo dei contributi

L'ammontare complessivo dei contributi da ripartire con il presente atto è pari a:

- a) euro 516.456,90, per i contributi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 2/2003 (spese per investimenti);
- b) euro 500.000,00, per i contributi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dello stesso articolo 4 (spese correnti);
- c) euro 246.623,00, per contributi alle Unioni di Comuni.

3. Beneficiari

Beneficiari dei contributi per l'anno 2004 di cui alle precedenti lettere a) e b) sono:

- a) le Unioni di Comuni il cui territorio non ricada in tutto o in parte nel territorio di una Comunità montana e le Comunità montane della regione Marche, per i Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti inclusi nei rispettivi territori;
- b) i restanti Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti non appartenenti a Unioni di Comuni o Comunità montane.

Beneficiari dei contributi per l'anno 2004 di cui alla precedente lettera c) sono le Unioni di Comuni esistenti nel territorio della regione Marche.

L'assegnazione delle risorse è effettuata prendendo in considerazione esclusivamente i comuni di minore dimensione demografica secondo i dati del censimento 2001 (Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 2/2003), appartenenti alle diverse aggregazioni sopra indicate.

I requisiti per concorrere all'assegnazione dei contributi devono essere posseduti alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del presente atto.

4. Criteri per il calcolo del contributo

Il contributo spettante previsto dalle precedenti lettere a) e b) viene calcolato separatamente per i due tipi di contributi (per investimenti e per spese correnti), ma con identiche modalità.

In entrambi i casi lo stanziamento complessivo per l'anno 2004, appositamente iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 2005, pari a euro 516.456,90 per spese di investimento e euro 500.000,00 per spese correnti, viene ripartito:

- 1) per l'80 per cento a favore delle Unioni di Comuni, con esclusione di quelle il cui territorio ricada in tutto o in parte in quello di Comunità montane, e delle Comunità montane;
- 2) per il restante 20 per cento a favore dei singoli Comuni non ricadenti in Unioni di Comuni o Comunità montane.

Una volta effettuata tale prima ripartizione, all'interno dei due gruppi lo stanziamento complessivo risultante viene ulteriormente suddiviso:

- 1) per il 70 per cento in parti uguali tra tutti i Comuni interessati;
- 2) per il 15 per cento in proporzione alla superficie del territorio comunale;
- 3) per il restante 15 per cento in proporzione inversa al numero di abitanti di ciascun Comune, secondo i dati dell'ultimo censimento 2001.

I contributi riferibili ai Comuni associati vengono erogati direttamente alle Unioni dei Comuni oppure alle Comunità montane di appartenenza, mentre per quelli non associati vengono erogati ai singoli enti locali, ferma restando la destinazione a favore di infrastrutture e servizi telematici da acquisire e gestire in forma associata, necessari per la realizzazione ed il completamento di progetti di e-government.

Per quanto riguarda invece i contributi di cui alla precedente lettera c), destinati specificamente alle sole Unioni di Comuni, essi sono assegnati alle diverse Unioni ripartendoli:

- 1) per il 60 per cento in proporzione al numero dei servizi gestiti in forma associata, così come risultante dai prospetti inviati dalle Unioni al Ministero dell'interno, con analoghe finalità;
- 2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione complessiva delle singole Unioni;
- 3) per il 10 per cento in proporzione al numero dei Comuni dell'Unione con popolazione non superiore a 3.000 abitanti.

Per determinare il contributo complessivo spettante a ciascuna singola forma associativa, i contributi relativi ai singoli Comuni vengono sommati con quelli degli altri Comuni appartenenti allo stesso gruppo associato.

5. Modalità di erogazione

Il contributo regionale è liquidato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, dalla Posizione di funzione riordino territoriale.